



5

Decreto federale sui crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 2017–2020

del 15 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 48 della legge del 30 settembre 2011² sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016³,

decreta:

Art. 1 Sussidi di base destinati alle università cantonali e ad altri istituti accademici

Per gli anni 2017–2020 è approvato un limite di spesa di 2808,9 milioni di franchi per i sussidi di base secondo l'articolo 48 capoverso 2 lettera a LPSU⁴.

Art. 2 Sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali

Per gli anni 2017–2020 è approvato un limite di spesa di 2189,8 milioni di franchi per sussidi di base secondo l'articolo 48 capoverso 2 lettera b LPSU⁵.

Art. 3 Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative e sussidi agli investimenti

¹ Per i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative secondo l'articolo 54 capoverso 1 LPSU⁶ nonché per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 19

1 RS 101

2 RS 414.20

3 FF 2016 2701

4 RU 2014 4103; non ancora in vigore

5 RU 2014 4103; non ancora in vigore

6 RU 2014 4103; non ancora in vigore

capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1995⁷ sulle scuole universitarie professionali è stanziato un credito complessivo di 499 milioni di franchi.

² Il credito complessivo è suddiviso in due crediti d'impegno:

- a. un credito d'impegno di 414 milioni di franchi per sussidi per gli investimenti edili e le spese locative secondo l'articolo 54 capoverso 1 LPSU;
- b. il credito d'impegno per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 3 del decreto federale del 25 settembre 2012⁸ sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2013–2016 viene aumentato di 85 milioni di franchi e la sua durata prolungata fino al 31 dicembre 2020.

³ I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.

⁴ La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione può effettuare spostamenti tra i crediti di cui al capoverso 2.

Art. 4 Sussidi vincolati a progetti

¹ Per i sussidi vincolati a progetti secondo l'articolo 59 LPSU⁹ è stanziato un credito d'impegno di 224,8 milioni di franchi.

² Del credito d'impegno di cui al capoverso 1, 100 milioni di franchi vengono utilizzati a destinazione vincolata per il programma speciale per l'aumento del numero di diplomati in medicina umana.

³ I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.

Art. 5 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 15 settembre 2016

Consiglio degli Stati, 13 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte
La segretaria: Martina Buol

⁷ RU 1996 2588

⁸ FF 2012 7399

⁹ RU 2014 4103; non ancora in vigore